

PRIMO PIANO

I fondi per promuovere la previdenza

“Un grande abbaglio del governo”. Così il presidente di Assoprevidenza, Sergio Corbello, commenta la scelta compiuta in sede di decreto Milleproroghe, di togliere ad Assoprevidenza i fondi per lo sviluppo della previdenza complementare in Italia.

Il riferimento è all'emendamento al decreto legge 98/2023, presentato la scorsa estate, che aveva trasferito ad Assoprevidenza le attività assegnate (dal dl 124/2019) al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare, denominato Previdenza Italia. Attività che quindi erano state affidate ad Assoprevidenza, con assegnazione dei relativi fondi (1,5 milioni per il 2020 e due milioni di euro all'anno dal 2021 al 2034) prima destinati a Previdenza Italia (creato nel 2011). Una decisione che era stata accompagnata da una scia di polemiche riprese dalla stampa nazionale.

Ora Corbello, dapprima affidando le proprie parole all'Ansa, e poi attraverso un comunicato ufficiale, chiede che “una correzione di rotta in sede di conversione del decreto legge Milleproroghe, che le ha sottratto i fondi per lo sviluppo della previdenza complementare in Italia già assegnati dal Parlamento la scorsa estate”. Per leggere la news completa, clicca qui.

Beniamino Musto

RICERCHE

Pensioni, la ricetta dell'Ocse

Basta misure di anticipo, bene la parziale de-indicizzazione degli assegni più elevati all'inflazione, in prospettiva anche contributi di solidarietà e la definizione di soglie anagrafiche per la concessione dei trattamenti di reversibilità: solo così, secondo l'istituto di Parigi, sarà possibile contenere la spesa previdenziale e ridurre il rapporto fra debito pubblico e Pil

La ricetta dell'Ocse per il sistema previdenziale italiano è fatta di stop agli schemi di anticipo pensionistico, parziale de-indicizzazione degli assegni più elevati all'andamento dell'inflazione, contributi di solidarietà a carico dei pensionati più facoltosi e introduzione di soglie anagrafiche per la concessione dei trattamenti di reversibilità. L'istituto di Parigi l'ha messa nero su bianco nell'ultima edizione del suo studio economico sull'Italia. “L'attività economica dell'Italia ha superato bene le crisi recenti”, scrivono gli analisti dell'Ocse nell'apertura della nota stampa che ha accompagnato la diffusione del rapporto. Tuttavia, precisano subito dopo, “sta ora rallentando”. E ciò anche in ragione di un assetto di bilancio che non pare ormai più sostenibile nel lungo periodo.

Lo studio, nel dettaglio, punta il dito su un rapporto fra debito pubblico e Pil che, dopo aver raggiunto un picco del 155% nel pieno della pandemia di coronavirus, si è stabilizzato nel 2023 attorno alla soglia del 140%. In futuro però le cose potrebbero peggiorare ulteriormente. “In assenza di variazioni delle politiche, il rapporto fra debito pubblico e Pil andrà ad aumentare”, sentenzia lo studio. “Tra il 2023 e il 2040 – prosegue – la spesa pubblica per i costi connessi all'invecchiamento della popolazione e al servizio del debito dovrebbe aumentare di circa il 4,5% del Pil”. Il risultato, calcolatrice alla mano, è che nel 2040 l'ammontare complessivo del debito pubblico potrà aver raggiunto la soglia del 180% del Pil.

IL RISANAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

Ecco perché, secondo l'istituto di Parigi, è necessario “operare un sostanziale risanamento dei conti pubblici negli anni a venire”. Le raccomandazioni dell'Ocse si traducono in un piano di aggiustamento settennale che a partire dal 2025, stando alle previsioni del rapporto, potrebbe consentire di portare il rapporto fra debito e Pil al 130% entro il 2040.

Le misure, unite alle riforme proposte per la governance fiscale dell'Unione Europea, potrebbero generare fra 2025 e 2031 un miglioramento complessivo del saldo primario strutturale di bilancio pari a circa il 4% del Pil. “Entro il 2031 il saldo primario di bilancio sottostante dovrebbe raggiungere un avanzo del 3% del Pil”, illustra il rapporto. Successivamente, proseguono gli analisti dell'Ocse, “non dovrebbe esservi alcuna ulteriore necessità di risanamento” e l'avanzo primario, pur rimanendo su livelli elevati, potrebbe registrare una leggera diminuzione e attestarsi attorno al 2,5% del Pil fino al 2040.

UNA SPESA PREVIDENZIALE ECCESSIVA

Le raccomandazioni dell'Ocse si concentrano in particolare su una spesa lorda connessa all'invecchiamento della popolazione, ossia pensioni, sanità e assistenza a lungo termine, che potrebbe registrare una crescita pari al 2,5% del Pil entro il 2040.

(continua a pag. 2)



(continua da pag. 1) Già oggi, stando ai numeri riportati nel rapporto, il sistema di prestazioni sociali arriva a coprire circa la metà della spesa pubblica complessiva. E moltissimo (forse troppo per l'istituto di Parigi) viene assorbito da un bilancio previdenziale che nel 2023 era pari al 16,5% del Pil. Il 31% della spesa pubblica è destinato alle pensioni, contro il 14% della sanità e il 7% dell'istruzione.

"Il mantenimento di una quota elevata della spesa pubblica per le pensioni renderebbe più complicato l'adeguamento della spesa complessiva senza ridurre la spesa per il comparto dell'istruzione, che è fondamentale da un punto di vista economico e sociale, e per gli investimenti pubblici", si legge nel rapporto. In altre parole, se si vuole centrare l'auspicato risanamento dei conti pubblici, sarà inevitabile andare a toccare anche le pensioni.

BASTA SCHEMI DI ANTICIPO PENSIONISTICO

L'analisi dell'assetto previdenziale italiano parte da lontano, da quella riforma del 1995 che si poneva l'obiettivo di migliorare la sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico con l'introduzione di un regime a contribuzione nozionale definita. Peccato però, osserva il rapporto, che la svolta fu accompagnata da "un lungo periodo di transizione che vede la coesistenza dei lavoratori assunti prima del 1995, coperti dal vecchio regime a contribuzione definita su base proporzionale, e quelli che hanno iniziato dopo il 1995 e che sono pienamente coperti dal nuovo regime a contribuzione nozionale definita". Il vecchio regime andrà in soffitta soltanto intorno al 2040 e, fino ad allora, la spesa pensionistica continuerà ad aumentare.

Anche la riforma adottata nel 2012 non è riuscita a centrare l'obiettivo del contenimento della spesa previdenziale. E ciò soprattutto a seguito dei numerosi schemi di anticipo pensionistico che sono stati introdotti negli ultimi anni. Nel 2023, a fronte di un requisito anagrafico legale di pensionamento fissato a 67 anni, è stato possibile uscire definitivamente dal mercato del lavoro con 62 anni di età e 41 di contributi, per un costo per le casse dello Stato stimato nello 0,1% del Pil. "Non dovrebbero essere introdotti nuovi regimi di pensionamento anticipato", sentenzia il rapporto.

NEL MIRINO PENSIONI D'ORO E REVERSIBILITÀ

Molto, secondo l'Ocse, potrebbe poi essere fatto intervenendo "sulle generose norme del vecchio regime a contribuzione definita". Il rapporto evidenzia che "il vecchio regime pensionistico è relativamente generoso, poiché consente alle persone di età superiore ai 65 anni, che hanno ampiamente beneficiato di esso, di avere un reddito medio superiore del 3% rispetto a quello della popolazione": nell'area Ocse, giusto per avere un'idea, è inferiore del 14%. Il rapporto, a tal proposito, plaude alla disposizione prevista dalla legge di Bilancio 2023 che introduce una riduzione *in tantum* dell'indicizzazione delle pensioni elevate all'andamento dell'inflazione. E si spinge poi un po' più in là, arrivando ad auspicare nel medio termine un "contributo di solidarietà prelevato dalle pensioni elevate che non siano giustificate da elevati contributi versati" e, successivamente, "un'imposta progressiva sulle pensioni che esenta le pensioni al di sotto di una determinata soglia".

Nel mirino dell'istituto di Parigi finiscono infine anche le pensioni di reversibilità. "Sono le più elevate della zona dell'Ocse, pari a circa il 2,5% del Pil nel 2019", osserva il rapporto. "L'elevato livello di spesa riflette in parte l'assenza di un criterio anagrafico per accedere alla prestazione previdenziale: l'introduzione di un criterio che avvicini l'età a cui è possibile accedere alla pensione di reversibilità a quella prevista dalla legge per il pensionamento – illustra lo studio – ridurrebbe i costi e potrebbe limitare gli effetti negativi sulla partecipazione dei beneficiari di tali prestazioni al mercato del lavoro".

Giacomo Corvi



INSURANCE
REVIEW

è su Facebook

Segui la nostra pagina



Libertà di prestazione dei servizi (Lps) e Libertà di stabilimento (Ls)

La Lps si distingue dalla Ls perché risponde a un'esigenza più dinamica e, solitamente, circoscritta nel tempo. Essa prevede il trasferimento temporaneo, o comunque occasionale, del servizio reso nel paese estero, oppure la semplice prestazione dello stesso a distanza, senza alcun trasferimento dell'esercente. Con regime di stabilimento si intende invece l'esercizio dell'attività distributiva attraverso l'apertura di una sede legale dell'impresa presso un altro Stato membro, diverso da quello di origine

La libera prestazione di servizi è, insieme alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone e al libero stabilimento, una delle libertà fondamentali che informano l'Unione Europea, introdotte già a partire dal 1957, nel Trattato istitutivo della Cee.

Queste norme rispondono al generale principio di non discriminazione fra cittadini, lavoratori e imprenditori dell'Ue, in base alla nazionalità, e discendono giuridicamente dal disposto degli articoli 26 (mercato interno), da 49 a 55 (diritto di stabilimento) e da 56 a 62 (servizi) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue). Esse non solo presuppongono l'abolizione di ogni discriminazione basata sulla nazionalità, ma favoriscono l'armonizzazione delle norme nazionali e il loro riconoscimento reciproco.

La normativa prevede che i lavoratori autonomi e i professionisti o le persone giuridiche che operano legalmente in uno Stato membro possano:

- esercitare un'attività economica in un altro Stato membro, su base stabile e continuativa (Libertà di stabilimento, come da articolo 49 Tfue);
- oppure
- offrire e fornire i loro servizi in altri Stati membri, su base temporanea, pur restando nel loro paese d'origine (Libera prestazione dei servizi, come da articolo 56 Tfue).

Lps: come funziona, nel dettaglio

Sul piano assicurativo, la libertà di prestazione di servizi consiste nella facoltà per una società assicurativa, o per un intermediario, di esercitare la propria attività in un paese diverso da quello in cui ha sede o residenza, alle medesime condizioni vigenti per le compagnie e gli intermediari di quello stesso paese.

Si tratta dunque dell'attività che un'impresa esercita dal territorio di uno Stato membro, assumendo obbligazioni con contraenti aventi domicilio o sede in un altro Stato membro, cioè di rischi assunti da una compagnia assicurativa o da un intermediario, situati nel territorio di



uno Stato diverso da quello in cui sono ubicati.

La prestazione libera dei servizi è subordinata alla comunicazione all'Autorità di vigilanza sulle assicurazioni del paese di origine, da parte del professionista o dell'impresa assicuratrice che intenda svolgere la propria attività in un paese straniero. Per le compagnie italiane, ad esempio, è necessario informarne preventivamente l'Ivass.

Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione deve includere l'indicazione del nominativo e l'indirizzo di un rappresentante legale che si occuperà della gestione dei sinistri, oltre alla dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e che aderisce al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Tale rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica e deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio, davanti a tutte le autorità competenti, per quanto concerne le richieste di risarcimento dei danni. Il rappresentante deve altresì attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dall'impresa e può anche essere costituito dal rappresentante fiscale.

(continua a pag. 4)



© Aymanejed - pixabay

(continua da pag. 3) Le sue generalità e indirizzo devono essere indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.

Il ruolo del rappresentante legale, e di quello fiscale

Dal momento che la società operante in regime di libertà di prestazione di servizi non è munita di uffici locali, il rappresentante legale, e in particolar modo quello fiscale, hanno una funzione determinante, perché si occupano di compiere le operazioni necessarie per la costituzione della società, incluso il versamento del vincolo di deposito cauzionale previsto, e quello delle imposte relative ai contratti sottoscritti.

Come sappiamo, le imposte cambiano di paese in paese e di ramo in ramo, ed è dunque necessario che il rappresentante fiscale adempia alle norme relative al loro pagamento, seguendo le indicazioni dell'autorità locale, per evitare che i contratti di assicurazione stipulati siano catalogabili come "non admitted".

I contratti *non admitted* sono quelli che non applicano la normativa prevista nei paesi in cui il rischio assicurato è ubicato e sono dunque illegali nella stragrande maggioranza delle giurisdizioni.

Una delle norme più importanti riguarda proprio il versamento delle imposte locali. Le polizze che riguardano rischi ubicati in ciascun paese devono infatti sottostare in tutto e per tutto alle sue leggi, pena l'invalidità del contratto e la possibilità di incappare in multe severe per i contraenti e nella perdita dell'autorizzazione ad operare per l'assicuratore.

Il rappresentante legale e quello fiscale possono essere costituiti da uffici legali locali, tributaristi o soggetti e società specializzati nella liquidazione dei sinistri per conto terzi, i cosiddetti *loss adjuster*.

Le differenze tra i due regimi

La libera prestazione di servizi si distingue dalla libertà di stabilimento perché risponde a un'esigenza più dinamica e, solitamente, circoscritta nel tempo. Essa prevede il trasferimento temporaneo, o comunque occasionale, del servizio reso nel paese estero, oppure la semplice prestazione dello stesso a distanza, senza alcun trasferimento dell'esercente. Con regime di stabilimento si intende invece l'esercizio dell'attività distributiva attraverso l'apertura di una sede legale dell'impresa presso un altro Stato membro, diverso da quello di origine.

C'è da notare che l'esercizio in regime di stabilimento è una modalità di svolgimento dell'attività distributiva in uno Stato diverso dal proprio, consentita nell'ambito del territorio incluso nello spazio See - lo Spazio Economico Europeo - che è più ampio rispetto all'Unione Europea, perché composto da Stati che non fanno parte ufficialmente dell'Unione, ma hanno accettato le disposizioni previste per gli Stati membri.

Entrambe le modalità di attività distributiva possono operare grazie all'autorizzazione rilasciata dalla propria autorità di vigilanza che si qualifica come licenza unica, in quanto riconosciuta anche dalle Autorità di vigilanza degli altri Stati Ue. Insomma, per queste compagnie non è necessario ottenere una nuova autorizzazione, ma è sufficiente una comunicazione fra le autorità di vigilanza del paese di origine e di quello nel quale intendono operare, per essere abilitate a esercitare l'attività di impresa di assicurazione. I tempi si aggirano generalmente in 60 giorni, dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'autorità stessa. Tale reciprocità non sussiste nei confronti di imprese non comunitarie e fuori dallo spazio See. Pertanto, per esercitare in Italia, le imprese che abbiano tale provenienza devono necessariamente rivolgersi alla nostra Autorità di vigilanza e seguire tutto l'iter autorizzativo stabilito, come se fossero nuove imprese di assicurazione.

Le norme che regolano le compagnie sono riportate nel *Codice delle assicurazioni private*, che garantisce, tra l'altro, il diritto di tutti gli assicurati a ricorrere all'Istituto di vigilanza per inviare reclami nei confronti delle stesse compagnie assicurative e degli intermediari, secondo la procedura prevista dal regolamento stesso.

Cinzia Altomare

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl - Via Montepulciano 21 - 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 5 febbraio di www.insurancetrade.it - Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 - ISSN 2385-2577